Automobile Club d'Italia
SPORT

TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

SENTENZA N. 28 / 19

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), dal Cons. Roberto Maria Bucchi (Componente), dall'avv. Francesco De Beaumont (componente) e dal Gen. Ugo Marchetti (componente), riunitosi a Roma il giorno 20 giugno 2019, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Stefano Coniglio (licenza di conduttore n. 221501);

FATTO

La Procura Federale di Acisport, a conclusione del procedimento di indagine n. 5/19, con atto del 15.5.2019 ha deferito il licenziato Stefano Coniglio contestandogli la violazione degli articoli 7 RNS e 16.2 delle Norme Generali del Regolamento Settore Rally.

E' accaduto che il deferito, iscritto alla gara 28° Rally dei Laghi in programma il 16/17 marzo 2019, ha chiesto e ottenuto dalla Provincia di Varese un provvedimento di chiusura temporanea alla circolazione del tratto della Strada provinciale 23 "Cugliate-Luino" per il giorno 24 febbraio 2019, al fine di effettuare test con la propria auto da competizione.

Il fatto non è stato smentito dall'incolpato il quale nella memoria difensiva inviata alla Procura ha spiegato di ritenere sufficiente la richiesta di autorizzazione alla Provincia per poter effettuare il test precisando di non avere più effettuato tale prova.

All'udienza del 20 giugno 2019, è comparso il Sostituto Procuratore Federale Avv. Giovanna Mazza, che si è riportata all'atto di deferimento.

DIRITTO

**L'art. 16.2.2** del Regolamento del Settore Raly prevede che "I Test possono essere organizzati solo da titolari di licenza di Organizzatore di grado B in corso di validità i quali provvedono alle modalità operative necessarie, assumendone direttamente le relative incombenze", e il successivo comma **16.2.10 che** "A partire dal momento in cui verrà reso pubblico - con qualunque mezzo di comunicazione - il percorso di una gara,

non è consentito effettuare sull'intero percorso pubblicato alcun test di vetture che non sia quello previsto nel programma della gara medesima. Qualsiasi infrazione a detta norma comporterà automaticamente l'esclusione dalla gara del concorrente e dell'equipaggio interessato".

Ciò premesso, osserva il Collegio che la violazione regolamentare contestata al deferito non si è consumata ma è stata solo tentata in quanto lo stesso, dopo avere richiesto e ottenuto l'autorizzazione alla Provincia ha rinunciato ad effettuare la prova.

Pertanto, la sanzione da comminare deve essere determinata applicando le disposizioni di cui all'art. **16.2.4 N.S. Rally (che prevede che "**La partecipazione ai test non iscritti in calendario è vietata, pena la sospensione della licenza per un minimo di 6 mesi) in combinato con l'art. 224 RNS (Tentativo) con applicazione della riduzione a due terzi della sanzione.

Inoltre, il Collegio ritiene di applicare anche l'attenuante di cui all'art. 225 lett. c) RNS con ulteriore riduzione di pena.

Infine, ritiene sussistere i presupposti per concedere al ricorrente, vista la richiesta espressa nella memoria difensiva, la sospensione condizionale degli effetti della decisione ai sensi dell'art. 230 RNS.

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo:

dichiara il licenziato Stefano Coniglio responsabile della violazione ascritta in motivazione e gli applica la sanzione sospensione delle licenze per giorni 40.

Concede la sospensione condizionale degli effetti della decisione.

Manda alla Segreteria la pubblicazione della presente sentenza *e la sua comunicazione a termini di regolamento, alle parti e al Presidente dell'Automobile Club d'Italia.*

Così deciso in Roma, 20 giugno 2019.

Firmato:

IL PRESIDENTE

(Salvatore Giacchetti)

IL COMPONENTE ESTENSORE

(Roberto Maria Bucchi)